

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 29 maggio 2015 Numero 18/2015

NUOVA LEGGE SUL FALSO IN BILANCIO

Lo scorso 21 maggio è stato approvato definitivamente dalla Camera il disegno di legge <anticorruzione>, che introduce importanti modifiche, anche in materia di reati societari. In particolare, è stato riformulato il reato di <falso in bilancio>, senza soglie di punibilità, che prevede ora la reclusione da 1 a 5 anni a carico <degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali dirette ai soci od al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore>. Da notare il riferimento a: - <fatti materiali rilevanti>, che la giurisprudenza avrà il compito di individuare di volta in volta; - l'idoneità dei fatti censurabili ad indurre in errore, che punirà non solamente l'effettivo danno causato, ma anche quello potenziale. Per le società quotate, oltre ad una interpretazione del reato più rigorosa, la reclusione va da 3 ad 8 anni. L'art. 2621-ter prevede i criteri per applicare la <causa di non punibilità>, per particolare tenuità del fatto, nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate. Naturalmente, come già hanno rilevato i mezzi d'informazione, gli stessi <fatti> possono dar luogo contemporaneamente a <falso in bilancio> ed a reati tributari.

CLAUSOLA RISOLUTIVA: NOTA VARIAZIONE IVA OLTRE L'ANNO

Importante indicazione dalla nota dell'Agenzia delle Entrate del 16.3.2015, riguardo alla possibilità, riconosciuta al fornitore, di emettere nota d'accredito IVA, anche oltre l'anno dall'emissione della fattura. E' il caso in cui nel contratto è prevista una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nell'ipotesi di inadempimento del

cliente/committente. Nel caso di specie, infatti, la clausola risolutiva avrebbe effetto retroattivo e l'art. 26, Il comma, del D.P.R. n. 633/1972 si applicherebbe a tutte le fatture emesse in precedenza e rimaste non pagate. Per la risoluzione dell'atto giuridico non sarebbe necessaria alcuna forma di <dichiarazione>, negoziale o giudiziale, che accerti il verificarsi della causa di risoluzione (che si renderebbe invece necessaria nel caso di <>nullità>, come previsto dalla norma citata).

NUOVE POSSIBILITA' DI CONSOLIDATO

Il decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese, di imminente emanazione, introduce nuove possibilità alle controllate italiane di società estere di partecipazione al <consolidato fiscale nazionale>. In particolare, dall'esercizio di entrata in vigore della norma: - società controllate italiane di controllante UE, anche se priva di stabile organizzazione italiana, possono consolidare le proprie basi imponibili; - possono rientrare nel <consolidato>, oltre che controllate italiane, anche stabili organizzazioni italiane di società UE controllate dal medesimo soggetto; - possono far parte del <consolidato> società residenti, controllate da una società extra UE (purché residente in uno stato <collaborativo>), che disponga di una stabile organizzazione in Italia.

PRECISAZIONI SULL'XBRL

Dalla lettura del documento di ricerca ASSIREVI n. 191, si desumono importanti considerazioni riguardo alle disposizioni che impongono, da quest'anno, il deposito del bilancio al Registro imprese in formato XBRL. Le principali sono le seguenti: - il DPCM 10.12.2008 non richiede che la codificazione XBRL avvenga prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci (la codifica è richiesta solo ai fini del deposito nel Registro imprese); - qualora l'organo amministrativo rilevi che il bilancio in formato XBRL si discosti da quello in <pdf> (approvato dall'assemblea), in modo da non salvaguardare i principi di chiarezza, correttezza e veridicità, depositerà entrambe le versioni del bilancio; - secondo il quadro normativo vigente,

non è imposto al revisore alcuna attività di verifica, con riferimento alla codifica del bilancio in formato XBRL, né gli è richiesto di identificarne eventuali incoerenze significative rispetto al bilancio oggetto di revisione; - il deposito del bilancio presso il Registro imprese, di competenza dell'organo amministrativo (o, in caso di omissione, a cura dell'organo di controllo), non costituisce una fase del procedimento di formazione (del bilancio); - qualora la società richieda al revisore una specifica verifica sul modello XBRL, ciò sarà oggetto di incarico separato dalla revisione legale.

RITENUTE D'ACCONTO TRA SOSTITUTO E SOSTITUITO

Anche grazie alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/2009, è possibile delineare con una certa precisione le conseguenze a carico di sostituto e sostituito, in ipotesi di mancato versamento della ritenuta. In linea generale, in base alla richiamata risoluzione, il sostituito che dimostri di aver subito la ritenuta (avendo percepito il netto a lui dovuto), ha diritto di scontare dalle imposte dovute il <prelievo> subito (anche se non certificato) e l'erario può rivalersi solamente nei confronti del sostituto (per tutte, Commissione Tributaria Regionale di Potenza n. 296/2/14 del 17.4.2014). La sola eccezione di obbligo solidale nel versamento all'erario (tra sostituto e sostituito) è nel caso in cui la ritenuta (a titolo d'imposta) non sia stata operata.

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

La UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato il <quaderno dell'anticiclaggio> n. 2/2015, in cui raccoglie, ad uso dei destinatari degli obblighi di <segnalazione di operazioni sospette>, <casi ricorrenti> e <casi emergenti>. Tra i primi sono indicati: - trasferimenti di contante tra imprenditori; - interposizione di veicoli societari esteri per schermare la titolarità effettiva di <asset>; - operatività di <compro-oro> connessa all'acquisto di polizze pegno; - false fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi; - rientro di fondi dall'estero con prelievi di contante su carte di credito; - utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni e frodi <carosello> nel commer-

cio di prodotti farmaceutici. Tra i < casi emergenti > segnalati vi sono: - utilizzo di fondi di ONLUS, distratti a favore dei soci fondatori, tramite società operanti nel settore della pubblicità e del *marketing*; - uso improprio del *trust*, che riceveva rimesse da imprese in difficoltà finanziaria, riconducibili allo stesso disponente, al fine di sottrarre fondi ai creditori; - distrazione di fondi all'estero, tramite il pagamento di accordi transattivi, relativamente a un credito per servizi di consulenza pubblicitaria; - cessioni d'azienda con possibili finalità d'evasione; - affitti di rami d'azienda con canoni di locazione superiori a quelli all'inizio previsti, per reimpiegare i proventi di attività illecite.

IVA: CLAUSOLE E MODALITÀ PER LE ESPORTAZIONI DI BENI

Al fine di ovviare al rischio che il cessionario non residente non rimetta al cedente italiano copia dei documenti doganali comprovanti l'esportazione, vi è la possibilità di operare con la clausola <FCA> (<free carrier> o <franco vettore>). In questo caso il venditore adempie all'obbligo di consegna, rimettendo la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto. Come nell'ipotesi della clausola <EXW> (<ex works> o <franco fabbrica>), l'operazione posta in essere è considerata <non imponibile art. 8, comma I, lett. b-, D.P.R. n. 633/1972>. Per inciso, recependo una sentenza comunitaria, l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 98 del 10.11.2014) ha stabilito che l'operazione prevista dalla predetta norma resta <non imponibile> anche se l'esportazione avviene oltre i 90 giorni, o l'esportatore acquisisca la prova dell'esportazione oltre il termine dei 30 giorni (oltre i 90 dal compimento dell'operazione). E' opportuno infine aggiungere che, sempre nell'ipotesi della lett. b-, perché permanga il regime di <non imponibilità>, è necessario che i beni siano esportati <allo stato originario> (cioè, non possono essere sottoposti a lavorazione per conto del cessionario). Se i beni subiscono una lavorazione, volendo mantenere la non imponibilità, è necessario che siano esportati a cura del fornitore italiano (art. 8, lett. a-).

CESSIONE DEL FABBRICATO/AREA EDIFICABILE

Considerata la recente abitudine dell'Agenzia delle Entrate di <riqualificare> la cessione di fabbricato, in cessione di terreno edificabile (quando chi vende è un <privato> e chi compra, dopo poco tempo, demolisce il fabbricato), è opportuno che il cedente, per non incappare nell'operazione speculativa, adotti qualche cautela. La più efficace consiste nel procurarsi una perizia giurata di stima, che attesti (quando ne ricorrano le condizioni) lo stato di conservazione del fabbricato, l'inquadramento catastale ed il relativo valore, dimostrando in tal modo che il prezzo corrisposto dal compratore non è riferibile solamente all'area, e la demolizione del fabbricato è stata una scelta di quest'ultimo. Efficace sarebbe anche la prova che l'immobile è stato locato fino a poco tempo prima della vendita e che sullo stesso sono stati compiuti lavori di manutenzione. Secondo la Cassazione (sentenza n. 4150/2014), la semplice iscrizione in catasto del fabbricato è sufficiente per escludere la presunzione di vendita del solo terreno.

SCISSIONE: IL CONCAMBIO CALCOLATO A VALORI CORRENTI


L'Amministrazione finanziaria ha rivisto il proprio precedente orientamento, che stabiliva il criterio di ripartizione del valore fiscale della partecipazione in capo al socio della <scissa>, per effetto della scissione, tra la partecipazione originaria e quella (o quelle) ottenuta/e in seguito all'operazione (circolare ministeriale n. 98 del 17.5.2000). Mentre nella citata circolare era previsto che la ripartizione del valore fiscale avvenisse in proporzione al patrimonio netto contabile attribuito alla <beneficiaria> (o alle <beneficarie>) e quello che restava alla <scissa>, ora il criterio da adottare è quello della proporzione tra il valore effettivo corrente delle suddette società al momento dell'efficacia della scissione (risoluzione dell'Agenzia n. 52 del 26.5.2015). Il suddetto criterio si applica anche nel caso di scissione proporzionale. L'Agenzia delle Entrate si riserva di entrare nel merito della correttezza delle valutazioni, dal che si desume chiaramente l'esigenza di

tutelarsi, nel caso di specie, con elementi <di spessore> (almeno, una perizia).

DOGANA: LETTERE D'INTENTO CUMULATIVE

Dallo scorso 25 maggio, è possibile presentare in dogana dichiarazioni d'intento cumulative (per più operazioni), indicando la quota parte di plafond IVA che si presume di utilizzare all'importazione, nel periodo di riferimento. L'importo effettivo utilizzato sarà solo quello risultante dalle dichiarazioni doganali collegate alla dichiarazione d'intento.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	20/05/15	27/05/15
3 mesi	-0,012	-0,013
6 mesi	0,056	0,051
1 anno	0,164	0,162
CAMBI	20/05/15	27/05/15
Euro - USD	1,112	1,086
Euro - yen	134,43	134,37
SPREAD	20/05/15	27/05/15
(> Germania)	123	132



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITÀ FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO